

CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
DICHIARAZIONE DI INIZIO PUBBLICITÀ

Al Servizio Pubblicità – Affissioni
del Comune di Cassano Magnago

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____, codice fiscale _____, e
residente in _____ via _____ (1)
(2)
in qualità di _____
del/la⁽³⁾ _____
con sede in _____ via _____
tel _____ fax _____ codice fiscale _____ ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 D. Lgs. 15/11/1993, n. 507,

DICHIARA L'INIZIO DELLA/E PUBBLICITÀ COME DESCRITTE IN QUESTO MODELLO

L'esposizione pubblicitaria in questione viene effettuata nell'interesse del dichiarante, nonché della
Ditta _____
con sede in _____
_____.

Si chiede la liquidazione dell'imposta.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA PRESENTAZIONE:

ESTREMI DEL PROTOCOLLO:

- _____
- 1) Compilare se società, ente, associazione, ecc.
 - 2) Rappresentante legale, amministratore, ecc.
 - 3) Riportare esatta denominazione o ragione sociale.

DESCRIZIONE DELLA PUBBLICITA'

PROG.	DICHIARAZIONE E TIPO DELLA PUBBLICITÀ ⁽¹⁾	UBICAZIONE DEL MEZZO ⁽²⁾ PUBBLICITARIO	DURATA DELLA PUBBLICITÀ ⁽³⁾	SUPERFICIE O QUANTITÀ	TARIFFA	IMPORTO IMPOSTA
1	_____	_____	Dal _____ Al _____	_____	_____ €	_____ €
2	_____	_____	Dal _____ Al _____	_____	_____ €	_____ €
3	_____	_____	Dal _____ Al _____	_____	_____ €	_____ €
4	_____	_____	Dal _____ Al _____	_____	_____ €	_____ €

Annotazioni:

Estremi versamento imposta dovuta su c/c postale

Bollettino	Data	Importo
n. _____	___/___/___	_____ €

- 1) indicare se ordinaria, luminosa, con veicoli, ecc. come indicato nella tabella tariffe
- 2) se veicolo indicare la portata in q.li e il n° di targa
- 3) periodo oppure "annuale"; indicare sempre l'inizio

Data _____ Firma _____

DISPOSIZIONI LEGGE N. 507 DEL 15.11.1993

ART 5. – La diffusione di messaggi finalizzati allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, effettuata in luoghi aperti al pubblico attraverso forme visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

ART 6 - Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità', tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi in oggetto della pubblicità.

ART 7 – L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un quarto di metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. Qualora la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli venga svolta in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della T.O.S.A.P., nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART 8 – Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità', a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità' che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità' effettuata con conseguente nuova disposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità' s'intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità' ordinaria, la pubblicità' con veicoli e la pubblicità' con pannelli luminosi, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata: per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART 9 – Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le Tesorerie Comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle Finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dall'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Per particolari esigenze organizzative, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. Per la pubblicità' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità' annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora siano di importo superiore a lire tre milioni.

ART 16 – Per la pubblicità' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Per la pubblicità' di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, l'imposta pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità' di cui sopra effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe. Per la pubblicità' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tale pubblicità' abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica l'imposta giornaliera pari alla meta' di quella prevista.

ART 17 – Per la pubblicità' effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 14 comma 1 del presente regolamento. Per la pubblicità' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità' stessa viene eseguita. Per la pubblicità' eseguita con palloni frenati e simili, l'imposta è pari alla meta' di quella prevista per gli aeromobili.